

MISURE GENERALI DI CONSERVAZIONE DELLE ZPS E DEI SIC DELL'EMILIA-ROMAGNA

PRESCRIZIONI COGENTI DA APPLICARSI A TUTTI I SITI NATURA 2000

In tutti i siti Natura 2000 (SIC e ZPS) sono vietati gli interventi, le attività e le opere che possono compromettere la salvaguardia degli ambienti naturali tutelati, con particolare riguardo alla flora, alla fauna ed agli habitat di interesse comunitario tutelati ai sensi delle Direttive n. 92/43/CEE e n. 2009/147/CE (ex 79/409/CEE), di seguito individuati.

Attività di produzione energetica, reti tecnologiche e infrastrutturali e smaltimento dei rifiuti

Sono vietate:

- la realizzazione di nuovi elettrodotti e linee elettriche aeree di alta e media tensione e la manutenzione straordinaria o la ristrutturazione di quelle esistenti, qualora non si prevedano le opere di prevenzione del rischio di elettrocuzione ed impatto degli uccelli mediante le modalità tecniche e gli accorgimenti più idonei individuati dall'Ente competente ad effettuare la valutazione di incidenza;
- la realizzazione di nuove discariche o di nuovi impianti di trattamento e di smaltimento di fanghi e rifiuti, nonché l'ampliamento di quelli esistenti in termini di superficie, fatte salve le discariche per inertii.

Per quanto concerne le fonti energetiche rinnovabili (fotovoltaico, eolico, da biomasse, da biogas e idroelettrico), si richiamano, inoltre, i seguenti provvedimenti regionali:

- DGR n. 1793 del 3.11.2008 "Direttive in materia di derivazioni d'acqua pubblica ad uso idroelettrico".
- DELIBERAZIONE ASSEMBLEARE n. 28 del 6.12.2010 "Prima individuazione delle aree e dei siti per l'installazione di impianti di produzione di energia elettrica mediante l'utilizzo della fonte energetica rinnovabile solare fotovoltaica. (Proposta della Giunta regionale in data 15 novembre 2010, n. 1713)".
- DGR n. 46 del 17.1.2011 "Riconoscimento delle aree oggetto della deliberazione dell'assemblea legislativa del 6 dicembre 2010, n. 28 (recante "Prima individuazione delle aree e dei siti per l'installazione di impianti di produzione di energia elettrica mediante l'utilizzo della fonte energetica rinnovabile solare fotovoltaica")."

- DGR n. 926 del 27.6.2011 "Riconuzione delle aree oggetto della deliberazione dell'Assemblea legislativa del 6 dicembre 2010, n. 28 (recante "Prima individuazione delle aree e dei siti per l'installazione di impianti di produzione di energia elettrica mediante l'utilizzo della fonte energetica rinnovabile solare fotovoltaica") per i territori dei sette comuni dell'Alta Val Marecchia".
- DELIBERAZIONE ASSEMBLEARE n. 51 del 26.7.2011 "Individuazione delle aree e dei siti per l'installazione di impianti di produzione di energia elettrica mediante l'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili eolica, da biogas, da biomasse e idroelettrica. (Proposta della Giunta regionale in data 4 luglio 2011, n. 969)".

Attività turistico-ricreativa

Sono vietati:

- lo svolgimento di attività di giochi di guerra simulata, al fine di non arrecare disturbo alla fauna selvatica ed agli habitat di interesse comunitario;
- la circolazione motorizzata al di fuori delle strade, fatta eccezione per i mezzi agricoli e forestali, per i mezzi di soccorso, controllo, sorveglianza e per attività di addestramento di protezione civile autorizzate, nonché ai fini dell'accesso al fondo ed all'azienda da parte degli aventi diritto, in qualità di proprietari, lavoratori e gestori e altri da loro autorizzati; sono esclusi da tale divieto le imbarcazioni.

Attività agricola

Nei siti Natura 2000 le prescrizioni inerenti le attività agricole derivano anche dalle norme stabilite con il DM del 17.10.2007 e dalle pertinenti norme di tutela della biodiversità contenute nella "condizionalità" di cui al D.M. del 30125/09 e s.m.i.. Dal momento che talune prescrizioni derivano dalla condizionalità e che tale disciplina è in continuo divenire a livello comunitario, nazionale e regionale, esse si ritengono modificate qualora intervengano variazioni ai regolamenti comunitari, ai decreti ministeriali MIPAAF ed alle conseguenti Delibere regionali di recepimento in materia di condizionalità, secondo quanto in essi riportato.

Sono vietati:

- l'eliminazione di elementi naturali e seminaturali di alta valenza ecologica caratteristici dell'ambiente rurale quali stagni, maceri, pozze di abbeverata, fontanili, canneti, risorgive, fossi, muretti a secco, siepi, filari alberati e piantate;

- l'eliminazione dei terrazzamenti esistenti, delimitati a valle da muretto a secco oppure da una scarpata inerbita; sono fatti salvi i casi, regolarmente autorizzati dall'Ente competente alla valutazione di incidenza, di rimodellamento dei terrazzamenti eseguiti allo scopo di assicurare una gestione economicamente sostenibile dell'area;
- l'esecuzione di livellamenti significativi che comportino la modifica morfologica del terreno e/o la struttura scolante esistente, non autorizzati dall'Ente competente alla valutazione di incidenza; sono fatti salvi i livellamenti ordinari per la preparazione del letto di semina, per la sistemazione dei terreni a risaia e per gli impianti arborei;
- la conversione della superficie a pascolo permanente ad altri usi, ai sensi dell'art. 2, lettera c) del Regolamento (CE) n. 1120/09 e ss.mm.ii.;
- l'uso di diserbanti e del pirodiserbo per il controllo della vegetazione presente lungo le sponde dei fossati e nelle aree marginali tra i coltivi, ad eccezione delle scoline;
- la bruciatura delle stoppie e delle paglie, nonché della vegetazione presente al termine dei cicli produttivi di prati naturali o seminati sulle superfici a seminativo, come definite ai sensi dell'art. 2 lettera a) del Regolamento (CE) n. 1120/09 e s.m.i.. Sono fatti salvi, in ogni caso, gli interventi di bruciatura connessi ad emergenze di carattere fitosanitario prescritti all'autorità competente o a superfici investite a riso e salvo diversa prescrizione del competente Ente di gestione della Rete Natura 2000, di cui alle Direttive 2009/147/CE e 92/43/CEE;
- il taglio dei pioppeti dal 1 marzo al 31 luglio, ad eccezione di quelli autorizzati dall'Ente gestore del sito;
- la sperimentazione, la coltivazione e l'uso di organismi geneticamente modificati (OGM), ai sensi dell'art. 56 della L.R. n. 6/05.

Attività selvicolturale

Sono vietati:

- l'uso di specie alloctone negli interventi di forestazione;
- il taglio degli individui di Tasso (*Taxus*) e di Agrifoglio (*Ilex*), con particolare attenzione agli esemplari monumentali, fatte salve le esigenze di sicurezza pubblica;
- l'attività di forestazione artificiale nei prati, pascoli, inculti, arbusteti e brughiere, situati in collina e montagna, tranne nei casi di interventi necessari alla difesa del suolo o per il ripristino naturalistico, da effettuarsi, comunque, tramite l'impiego di specie autoctone.

Attività venatoria e gestione faunistica

Sono vietati:

- l'esercizio dell'attività venatoria in deroga ai sensi dell'art. 9, paragrafo 1, lettera c), della Direttiva n. 79/409/CEE (modificata dalla Direttiva n. 2009/147/CE);
- l'abbattimento di esemplari appartenenti alle specie Pernice bianca (*Lagopus mutus*), Moretta (*Aythya fuligula*) e Combattente (*Philomacus pugnax*);
- l'attuazione della pratica dello sparo al nido nello svolgimento dell'attività di controllo demografico delle popolazioni di corvidi; il controllo demografico delle popolazioni di corvidi è, comunque, vietato nelle aree di presenza del Lanario (*Falco biarmicus*);
- i ripopolamenti faunistici a scopo venatorio, ad eccezione di quelli realizzati con soggetti appartenenti a specie e popolazioni autoctone mantenute in purezza e provenienti da allevamenti nazionali, e di quelli effettuati con fauna selvatica proveniente dalle zone di ripopolamento e cattura o dai centri pubblici e privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale insistenti sul medesimo territorio;
- l'allevamento e l'introduzione in libertà di Anseriformi in tutte le zone umide (anche in mancanza della reiterazione delle Ordinanze del Ministero della Salute emanate nel 2006 in merito all'influenza aviaria), ad esclusione dei soggetti utilizzati come richiami vivi per la caccia agli uccelli acquatici;
- l'abbattimento, in data antecedente al 1 ottobre, di esemplari appartenenti alla specie codone (*Anas acuta*), marzaiola (*Anas querquedula*), mestolone (*Anas clypeata*), alzavola (*Anas crecca*), canapiglia (*Anas strepera*), fischione (*Anas penelope*), moriglione (*Aythya ferina*), folaga (*Fulica atra*), gallinella d'acqua (*Gallinula chloropus*), porciglione (*Rallus aquaticus*), beccaccino (*Gallinago gallinago*), beccaccia (*Scolopax rusticola*), frullino (*Lymnocryptes minimus*) e pavoncella (*Vanellus vanellus*);
- l'utilizzo di munizioni con pallini di piombo o contenenti piombo per l'attività venatoria all'interno delle zone umide naturali ed artificiali, quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune d'acqua dolce, salata e salmastra, compresi i prati allagati, nonché nel raggio di 150 m dalle rive più esterne;
- l'esercizio dell'attività venatoria nel mese di gennaio per più di due giornate alla settimana, scelte tra giovedì, sabato e domenica definite dal calendario venatorio regionale, con

l'eccezione della caccia agli ungulati che resta regolamentata dal calendario venatorio regionale;

- il controllo della densità della popolazione di volpe mediante intervento nelle tane in tutti i siti Natura 2000 che includono zone umide o siti di nidificazione di rapaci rupicoli, a meno che non sia esplicitamente autorizzato dalla Provincia, previa verifica puntuale dell'assenza di possibili impatti negativi sull'avifauna nidificante;
- la costituzione di nuove zone per l'allenamento e l'addestramento dei cani e per le gare cinofile;
- l'attività venatoria, dopo le ore 14,30, in tutte le zone umide e nei corsi d'acqua, e nel raggio di 500 m da essi, qualora vi sia presenza, anche parziale, di ghiaccio.

Attività di pesca e gestione della fauna ittica

Sono vietati:

- la pratica della pesca no kill per le specie esotiche e, più in generale, la reimmissione degli individui alloctoni catturati con qualsiasi metodo di pesca, in ottemperanza alla L.R. n. 11/12, ad eccezione degli impianti di pesca a pagamento; ferma restando la tutela del benessere animale. E' compito degli Enti gestori individuare procedure e siti idonei allo stoccaggio ed allo smaltimento delle carcasse delle specie alloctone catturate;
- le traslocazioni di emergenza da valle a monte della fauna ittica, a seguito di lavori in alveo o di emergenza idrica, al fine di evitare la diffusione di agenti patogeni e di specie alloctone, a meno che non vi sia la certezza che si tratti di esemplari appartenenti a specie autoctone;
- l'istituzione delle Aree di pesca regolamentata previste dalla L.R. n. 11/12, salvo deroga dell'Ente gestore del sito;
- l'istituzione di nuovi campi gara temporanei o permanenti;
- l'esercizio della pesca in mare in difformità con quanto previsto dall'art. 4 del Regolamento (CE) n. 1967/06 e successive modifiche ed integrazioni.

Attività estrattiva

E' vietata:

- l'apertura di nuove cave o l'ampliamento di quelle esistenti, ad eccezione di quelle previste negli strumenti di pianificazione generali e di settore, comunali, provinciali e dei parchi nazionali e regionali, in corso di approvazione alla data di approvazione delle presenti misure, per quanto concerne i SIC, e vigenti alla data del 7 novembre 2006 - DGR n.

1435/06, per quanto riguarda le ZPS ed i SIC-ZPS; il recupero finale delle aree interessate dall'attività estrattiva deve essere realizzato a fini naturalistici, attraverso la creazione di zone umide e/o di aree boscate, anche alternate a modesti spazi aperti, ed a condizione che sia conseguita la positiva valutazione di incidenza dei singoli progetti ovvero degli strumenti di pianificazione generali e di settore di riferimento dell'intervento. Sono, invece, ammessi interventi di escavazione di pubblico interesse che siano finalizzati alla sicurezza territoriale, al risparmio della risorsa idrica, alla navigabilità, nonché alla rinaturazione ed alla riqualificazione ambientale, purché pianificati o programmati dalle autorità pubbliche competenti ed a condizione che sia conseguita la positiva valutazione di incidenza dei singoli progetti, ovvero degli strumenti di pianificazione generali e di settore di riferimento degli interventi. Il recupero finale delle aree interessate, comprensive anche di un'adeguata fascia di rispetto, dovrà esclusivamente essere realizzato a fini naturalistici, attraverso: la creazione di zone umide e/o di aree boscate, anche alternate a modesti spazi aperti, soprattutto in pianura e nei fondovalle, nonché la realizzazione di pareti verticali, cavità, detrito di falda alla base di pareti nei versanti collinari e montani, fatte salve le esigenze gestionali che hanno determinato la loro realizzazione.

Altre attività

Sono vietati:

- la distruzione o il danneggiamento intenzionale di nidi e ricoveri per uccelli;
- la cattura o l'uccisione intenzionale:
 - delle specie di cui agli Allegati II e IV della Direttiva 92/43/CEE,
 - delle specie di cui all'Allegato I della Direttiva 2009/147/CE,
 - delle specie appartenenti all'Elenco regionale delle specie rare e/o minacciate, di cui all'art. 6 della L.R. n. 15/06,
 - delle specie appartenenti alla fauna minore, ai sensi dell'art. 1, comma 2, della L.R. n. 15/06.
- la distruzione o il danneggiamento, anche parziale, degli habitat di cui all'Allegato I della Direttiva 92/43/CEE;
- la liberazione o l'immissione nell'ambiente naturale di esemplari di animali allevati in cattività, ad eccezione degli interventi previsti dai Piani di gestione faunistica e dai Programmi ittici annuali;

- le captazioni idriche, esistenti o nuove, che non rispettano il rilascio del deflusso minimo vitale nei corsi d'acqua naturali;
- le captazioni idriche e le attività che comportano il totale prosciugamento degli specchi d'acqua di zone umide nel periodo estivo; sono fatte salve le attività ordinarie di prosciugamento temporaneo previste in applicazione alle misure agro-ambientali e le operazioni di prosciugamento delle vasche salanti delle saline in produzione, nonché le operazioni motivate da esigenze di sicurezza e di emergenza idraulica, nonché, previa valutazione di incidenza, gli interventi di manutenzione straordinaria e di gestione delle valli;
- l'uso di diserbanti e del pirodisserbo per il controllo della vegetazione presente nei corsi d'acqua e nella rete dei canali demaniali irrigui, di scolo e promiscui;
- l'eliminazione di isole, barene e dossi esistenti nelle zone umide, fatti salvi progetti di ripristino naturalistico approvati dall'Ente di gestione del sito;
- la bonifica idraulica delle zone umide naturali;
- la pulizia meccanica delle spiagge naturali non occupate da stabilimenti balneari già autorizzati, ad eccezione dei primi 4 m dal limite della battigia;
- l'accesso alle dune ed agli scanni naturali al di fuori degli appositi percorsi, fatti salvi gli interventi di difesa della costa; tali interventi devono, comunque, essere sottoposti alla valutazione di incidenza qualora diversi da quelli previsti nel *"Disciplinare tecnico per la manutenzione ordinaria dei corsi d'acqua naturali ed artificiali e delle opere di difesa della costa nei siti della rete Natura 2000 (SIC e ZPS)"*;
- l'asportazione ed il prelievo del travertino nelle aree caratterizzate dalla presenza di sorgenti pietrificanti.

OBBLIGHI VALIDI PER TUTTI I SITI NATURA 2000

In tutti i siti Natura 2000:

- laddove sia ammissibile la costruzione di impianti eolici, è fatto obbligo di effettuare le valutazioni di incidenza e di impatto ante e post operam degli impianti eolici realizzati nei Siti Natura 2000 e nella fascia perimetrale esterna di 5 Km intorno ai confini del sito, attenendosi, per i chirotteri, alle indicazioni adottate dal Consiglio d'Europa con la risoluzione 5.6 *"Wind Turbines and Bat Populations"* del 2006. In particolare la valutazione di incidenza dovrà basarsi su indagini conoscitive, sia bibliografiche, sia sul campo, relative all'intero arco dell'anno, considerando un'area interessata dalle indagini del raggio di almeno 5 km attorno alle centrali eoliche in progetto, al fine di conoscere gli

aspetti quantitativi e qualitativi delle comunità nidificanti, svernanti e migratrici, nonché individuando e monitorando le rotte migratore degli uccelli e dei chiropteri e le aree di collegamento per le specie presenti nell'ambito regionale, oltre che con rilievi a vista, mediante strumenti (radar, termocamere) in grado di fornire le indicazioni circa fenologia e caratteristiche del flusso migratorio (altezza e direzione di volo, intensità).

- è fatto obbligo, su qualsiasi superficie agricola dell'azienda beneficiaria dei pagamenti diretti di cui al Regolamento (CE) n. 73/09 o delle indennità e pagamenti di cui all'art. 36, lettera a), punti da i) a v) e lettera b), punti i), iv) e v), del Regolamento (CE) n. 1698/05 o dei pagamenti nell'ambito dei programmi di sostegno per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti o nell'ambito dei programmi di sostegno per la vendemmia verde o dei pagamenti del premio di estirpazione ai sensi degli artt. 85 unvicies, 103 septvicies del Regolamento (CE) n. 1234/07 del Consiglio e successive modifiche ed integrazioni, ad esclusione degli oliveti, dei vigneti, del pascolo permanente e delle superfici ordinariamente coltivate e gestite, di garantire la presenza di una copertura vegetale, naturale o artificiale, durante tutto l'anno, ed attuare pratiche agronomiche consistenti esclusivamente in operazioni di sfalcio della vegetazione erbacea, o altra operazione equivalente. Dette operazioni devono essere effettuate almeno una volta all'anno, fatto salvo il periodo di divieto annuale di intervento compreso fra il 1 marzo e il 31 luglio di ogni anno, ove non diversamente disposto dalla Regione. Il periodo di divieto annuale di sfalcio o trinciatura non può comunque essere inferiore a 150 giorni consecutivi compresi fra il 15 febbraio e il 30 settembre di ogni anno.

E' fatto, comunque, obbligo di sfalci e/o lavorazioni del terreno per la realizzazione di fasce antincendio, conformemente a quanto previsto dalle normative in vigore. In deroga all'obbligo della presenza di una copertura vegetale, naturale o artificiale, durante tutto l'anno sono ammesse lavorazioni meccaniche sui terreni ritirati dalla produzione nei seguenti casi:

- 1) pratica del sovescio, in presenza di specie da sovescio o piante biocide;
- 2) terreni interessati da interventi di ripristino di habitat e biotopi;
- 3) colture a perdere per la fauna, ai sensi dell'art. 1, lett. c), del decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali del 7 marzo 2002;
- 4) nel caso in cui le lavorazioni siano funzionali all'esecuzione di interventi di miglioramento fondiario;
- 5) sui terreni a seminativo ritirati dalla produzione per un solo anno o, limitatamente all'annata agraria precedente

all'entrata in produzione, nel caso di terreni a seminativo ritirati per due o più anni, lavorazioni del terreno allo scopo di ottenere una produzione agricola nella successiva annata agraria, comunque da effettuarsi non prima del 15 luglio dell'annata agraria precedente all'entrata in produzione. Sono fatte salve diverse prescrizioni della competente autorità di gestione.

**PRESCRIZIONI COGENTI RELATIVE AI SITI NATURA 2000
CARATTERIZZATI DALLA PRESENZA DI CONDIZIONI AMBIENTALI
OMOGENEE**

SIC di crinale e tutte le ZPS

Nei siti Natura 2000 costituti dai SIC di crinale e da tutte le ZPS, di cui all'Elenco A, sono vietati:

- la realizzazione di nuovi impianti eolici. Sono fatti salvi gli interventi di sostituzione ed ammodernamento, anche tecnologico, che non comportino un aumento dell'impatto sul sito in relazione agli obiettivi di conservazione del sito, nonché gli impianti eolici per autoproduzione con potenza complessiva non superiore a 20 kw per richiedente;
- la realizzazione di nuovi impianti di risalita a fune e di nuove piste da sci, ad eccezione di quelli previsti negli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, generali e di settore, comunali, provinciali e dei parchi nazionali e regionali, vigenti alla data di approvazione delle presenti misure per quanto concerne i SIC ed alla data del 7 novembre 2006 - DGR n. 1435/06 - per quanto riguarda le ZPS ed i SIC-ZPS, ed a condizione che sia conseguita la positiva valutazione di incidenza dei singoli progetti ovvero degli strumenti di pianificazione, generali e di settore, territoriale ed urbanistica di riferimento dell'intervento. Sono fatti salvi gli interventi di sostituzione ed ammodernamento anche tecnologico degli impianti di risalita delle piste da sci esistenti necessari per la loro messa a norma rispetto alla sicurezza delle stesse che non comportino un aumento dell'impatto sul sito in relazione agli obiettivi di conservazione delle ZPS e dei SIC, che prevedano lo smantellamento degli impianti dismessi e previa valutazione di incidenza positiva.

ELENCO A

SITI RETE NATURA 2000 – SIC di crinale e tutte le ZPS			
CODICE	NOME	TIPO	Provincia Sito
IT4010003	MONTE NERO, MONTE MAGGIORASCA, LA CIAPA LISCIA	SIC	PC-PR
IT4010012	VAL BORECA, MONTE LESIMA	SIC	PC
IT4010013	MONTE DEGO, MONTE VERRI, MONTE DELLE TANE	SIC	PC
IT4010016	BASSO TREBBIA	SIC-ZPS	PC
IT4010017	CONOIDE DEL NURE E BOSCO DI FORNACE VECCHIA	SIC-ZPS	PC
IT4010018	FIUME PO DA RIO BORIACCO A BOSCO OSPIZIO	SIC-ZPS	PC
IT4020007	MONTE PENNA, MONTE TREVINE, GROPPETTO	SIC	PR
IT4020010	MONTE GOTTERO	SIC	PR
IT4020013	BELFORTE, CORCHIA, ALTA VAL MANUBIOLA	SIC	PR
IT4020017	AREE DELLE RISORGIVE DI VIAROLO, BACINI DI TORRILE, FASCIA GOLENALE DEL PO	SIC-ZPS	PR
IT4020018	PRATI E RIPRISTINI AMBIENTALI DI FRESCAROLO E SAMBOSETO	ZPS	PR
IT4020019	GOLENA DEL PO PRESSO ZIBELLO	ZPS	PR
IT4020020	CRINALE DELL'APPENNINO PARMENSE	SIC-ZPS	PR
IT4020021	MEDIO TARO	SIC-ZPS	PR
IT4020022	BASSO TARO	SIC-ZPS	PR
IT4020024	SAN GENESIO	ZPS	PR
IT4020025	PARMA MORTA	SIC-ZPS	PR
IT4020027	CRONOVILLA	SIC-ZPS	PR
IT4030001	MONTE ACUTO, ALPE DI SUCCISO	SIC-ZPS	RE
IT4030002	MONTE VENTASSO	SIC-ZPS	RE
IT4030003	MONTE LA NUDA, CIMA BELFIORE, PASSO DEL CERRETO	SIC-ZPS	RE
IT4030004	VAL D'OZOLA, MONTE CUSNA	SIC-ZPS	RE
IT4030005	ABETINA REALE, ALTA VAL DOLO	SIC-ZPS	RE
IT4030006	MONTE PRADO	SIC-ZPS	RE
IT4030011	CASSE DI ESPANSIONE DEL SECCHIA	SIC-ZPS	RE-MO
IT4030015	VALLI DI NOVELLARA	SIC-ZPS	RE
IT4030019	CASSA DI ESPANSIONE DEL TRESINARO	ZPS	RE
IT4030020	GOLENA DEL PO DI GUALTIERI, GUASTALLA E LUZZARA	SIC-ZPS	RE
IT4030023	FONTANILI DI GATTATICO E FIUME ENZA	SIC-ZPS	RE-PR
IT4040001	MONTE CIMONE, LIBRO APERTO, LAGO DI PRATIGNANO	SIC-ZPS	MO
IT4040002	MONTE RONDINAIO, MONTE GIOVO	SIC-ZPS	MO
IT4040003	SASSI DI ROCCAMALATINA E DI SANT'ANDREA	SIC-ZPS	MO
IT4040004	SASSOGUIDANO, GAIATO	SIC-ZPS	MO
IT4040005	ALPESIGOLA, SASSO TIGNOSO E MONTE CANTIERE	SIC-ZPS	MO
IT4040009	MANZOLINO	SIC-ZPS	BO-MO
IT4040010	TORRAZZUOLO	SIC-ZPS	MO
IT4040011	CASSA DI ESPANSIONE DEL FIUME PANARO	SIC-ZPS	MO
IT4040014	VALLI MIRANDOLESI	ZPS	MO
IT4040015	VALLE DI GRUPPO	ZPS	MO
IT4040016	SIEPI E CANALI DI RESEGA-FORESTO	ZPS	MO
IT4040017	VALLE DELLE BRUCIATE E TRESINARO	ZPS	MO
IT4040018	LE MELEGHINE	ZPS	MO
IT4050001	GESSI BOLOGNESI, CALANCHI DELL'ABBADESSA	SIC-ZPS	BO
IT4050002	CORNO ALLE SCALE	SIC-ZPS	BO
IT4050012	CONTRAFFORTE PLIOCENICO	SIC-ZPS	BO
IT4050013	MONTE VIGESE	SIC-ZPS	BO
IT4050014	MONTE RADICCHIO, RUPE DI CALVENZANO	SIC-ZPS	BO
IT4050019	LA BORA	SIC-ZPS	BO
IT4050020	LAGHI DI SUVIANA E BRASIMONE	SIC	BO

IT4050022	BIOTIPI E RIPRISTINI AMBIENTALI DI MEDICINA E MOLINELLA	SIC-ZPS	BO
IT4050023	BIOTIPI E RIPRISTINI AMBIENTALI DI BUDRIO E MINERBIO	SIC-ZPS	BO
IT4050024	BIOTIPI E RIPRISTINI AMBIENTALI DI BENTIVOGLIO, SAN PIETRO IN CASALE, MALALBERGO E BARICELLA	SIC-ZPS	BO
IT4050025	BIOTIPI E RIPRISTINI AMBIENTALI DI CREVALCORE	ZPS	BO
IT4050026	BACINI EX-ZUCCHERIFICIO DI ARGELATO E GOLENA DEL FIUME RENO	ZPS	BO
IT4050029	BOSCHI DI SAN LUCA E DESTRA RENO	SIC-ZPS	BO
IT4050030	CASSA DI ESPANSIONE DOSOLO	ZPS	BO
IT4050031	CASSA DI ESPANSIONE DEL TORRENTE SAMOGGIA	SIC-ZPS	BO
IT4050032	MONTE DEI CUCCHI, PIAN DI BALESTRA	SIC-ZPS	BO
IT4060001	VALLI DI ARGENTA	SIC-ZPS	FE-BO-RA
IT4060002	VALLI DI COMACCHIO	SIC-ZPS	FE-RA
IT4060003	VENE DI BELLOCCHIO, SACCA DI BELLOCCHIO, FOCE DEL FIUME RENO, PINETA DI BELLOCCHIO	SIC-ZPS	FE-RA
IT4060004	VALLE BERTUZZI, VALLE PORTICINO-CANNEVIE'	SIC-ZPS	FE
IT4060005	SACCA DI GORO, PO DI GORO, VALLE DINDONA, FOCE DEL PO DI VOLANO	SIC-ZPS	FE
IT4060007	BOSCO DI VOLANO	SIC-ZPS	FE
IT4060008	VALLE DEL MEZZANO	ZPS	FE
IT4060010	DUNE DI MASSENZATICA	SIC-ZPS	FE
IT4060011	GARZAIA DELLO ZUCCHERIFICIO DI CODIGORO E PO DI VOLANO	ZPS	FE
IT4060012	DUNE DI SAN GIUSEPPE	SIC-ZPS	FE
IT4060014	BACINI DI JOLANDA DI SAVOIA	ZPS	FE
IT4060015	BOSCO DELLA MESOLA, BOSCO PANFILIA, BOSCO DI SANTA GIUSTINA, VALLE FALCE, LA GOARA	SIC-ZPS	FE
IT4060016	FIUME PO DA STELLATA A MESOLA E CAVO NAPOLEONICO	SIC-ZPS	FE
IT4060017	PO DI PRIMARO E BACINI DI TRAGHETTO	ZPS	FE-BO
IT4070001	PUNTE ALBERETE, VALLE MANDRIOLE	SIC-ZPS	RA
IT4070002	BARDELLO	SIC-ZPS	RA
IT4070003	PINETA DI SAN VITALE, BASSA DEL PIROTTOLI	SIC-ZPS	RA
IT4070004	PIALASSE BAIONA, RISEGA E PONTAZZO	SIC-ZPS	RA
IT4070005	PINETA DI CASALBORSETTI, PINETA STAGGIONI, DUNA DI PORTO CORSINI	SIC-ZPS	RA
IT4070006	PIALASSA DEI PIOMBONI, PINETA DI PUNTA MARINA	SIC-ZPS	RA
IT4070007	SALINA DI CERVIA	SIC-ZPS	RA
IT4070009	ORTAZZO, ORTAZZINO, FOCE DEL TORRENTE BEVANO	SIC-ZPS	RA
IT4070010	PINETA DI CLASSE	SIC-ZPS	RA
IT4070011	VENA DEL GESSO ROMAGNOLA	SIC-ZPS	RA-BO
IT4070019	BACINI DI CONSELICE	ZPS	RA
IT4070020	BACINI EX-ZUCCHERIFICIO DI MEZZANO	ZPS	RA
IT4070021	BIOTIPI DI ALFONSINE E FIUME RENO	SIC-ZPS	RA
IT4070022	BACINI DI RUSSI E FIUME LAMONE	SIC-ZPS	RA
IT4070023	BACINI DI MASSA LOMBarda	ZPS	RA
IT4070027	BACINO DELL'EX-FORNACE DI COTIGNOLA E FIUME SENIO	SIC-ZPS	RA
IT4080001	FORESTA DI CAMPIGNA, FORESTA LA LAMA, MONTE FALCO	SIC-ZPS	FC
IT4080002	ACQUACHETA	SIC-ZPS	FC
IT4080003	MONTE GEMELLI, MONTE GUFFONE	SIC-ZPS	FC
IT4080005	MONTE ZUCCHERODANTE	SIC	FC
IT4080008	BALZE DI VERGHERETO, MONTE FUMAIOLI, RIPA DELLA MOIA	SIC	FC
IT4080015	CASTEL DI COLORIO, ALTO TEVERE	SIC	FC
IT4090003	RUPI E GESSI DELLA VALMARECCHIA	SIC-ZPS	RN-FC
IT4090005	FIUME MARECCHIA A PONTE MESSA	SIC-ZPS	RN
IT4090006	VERSANTI OCCIDENTALI DEL MONTE CARPEGNA, TORRENTE MESSA, POGGIO DI MIRATOIO	SIC-ZPS	RN

SIC di pianura e costieri e tutte le ZPS

Nei siti Natura 2000 costituti dai SIC di pianura e costieri e da tutte le ZPS, di cui all'Elenco B, è vietata la manutenzione, mediante taglio, della vegetazione arborea ed arbustiva sotto le linee di media ed alta tensione nel periodo 1 marzo - 31 luglio, fatti salvi casi di pericolo per la pubblica incolumità e le operazioni di manutenzione dei canali interessati da linee elettriche per consentire la completa funzionalità dell'opera idraulica interessata; è data facoltà all'ente competente per la valutazione di incidenza di derogare da tale periodo.

Nei siti Natura 2000 di pianura e costieri e in tutte le ZPS il controllo della densità di nutrie deve essere effettuato mediante gabbie trappola a doppia apertura o a tunnel (senza l'uso di esche) con la possibilità della soppressione in gabbia esclusiva con armi con canna ad anima liscia preferibilmente di piccolo calibro (tipo flobert) o con dispositivi con potenza inferiore a 7.5 Joule durante tutto l'anno; oltre all'utilizzo delle gabbie trappola a doppia apertura o a tunnel è possibile organizzare battute con sparo in occasione di periodi con ghiaccio e neve; al fine di contenere la popolazione di nutrie è possibile, altresì, ricorrere a metodi di sterilizzazione degli individui.

ELENCO B

SITI RETE NATURA 2000 – SIC di pianura e costieri e tutte le ZPS

CODICE	NOME	TIPO	Provincia Sito
IT4010016	BASSO TREBBIA	SIC-ZPS	PC
IT4010017	CONOIDE DEL NURE E BOSCO DI FORNACE VECCHIA	SIC-ZPS	PC
IT4010018	FIUME PO DA RIO BORIACCO A BOSCO OSPIZIO	SIC-ZPS	PC
IT4020017	AREE DELLE RISORGIVE DI VIAROLO, BACINI DI TORRILE, FASCIA GOLENALE DEL PO	SIC-ZPS	PR
IT4020018	PRATI E RIPRISTINI AMBIENTALI DI FRESCAROLO E SAMBOSETO	ZPS	PR
IT4020019	GOLENA DEL PO PRESSO ZIBELLO	ZPS	PR
IT4020020	CRINALE DELL'APPENNINO PARMENSE	SIC-ZPS	PR
IT4020021	MEDIO TARO	SIC-ZPS	PR
IT4020022	BASSO TARO	SIC-ZPS	PR
IT4020024	SAN GENESIO	ZPS	PR
IT4020025	PARMA MORTA	SIC-ZPS	PR
IT4020027	CRONOVILLA	SIC-ZPS	PR
IT4030001	MONTE ACUTO, ALPE DI SUCCISO	SIC-ZPS	RE
IT4030002	MONTE VENTASSO	SIC-ZPS	RE
IT4030003	MONTE LA NUDA, CIMA BELFIORE, PASSO DEL CERRETO	SIC-ZPS	RE
IT4030004	VAL D'ÖZOLA, MONTE CUSNA	SIC-ZPS	RE
IT4030005	ABETINA REALE, ALTA VAL DOLO	SIC-ZPS	RE
IT4030006	MONTE PRADO	SIC-ZPS	RE
IT4030007	FONTANILI DI CORTE VALLE RE	SIC	RE
IT4030011	CASSE DI ESPANSIONE DEL SECCHIA	SIC-ZPS	RE-MO
IT4030015	VALLI DI NOVELLARA	SIC-ZPS	RE
IT4030019	CASSA DI ESPANSIONE DEL TRESINARO	ZPS	RE
IT4030020	GOLENA DEL PO DI GUALTIERI, GUASTALLA E LUZZARA	SIC-ZPS	RE
IT4030021	RIO RODANO, FONTANILI DI FOGLIANO E ARIOLO E OASI DI MARMIROLO	SIC	RE
IT4030023	FONTANILI DI GATTATICO E FIUME ENZA	SIC-ZPS	RE-PR
IT4040001	MONTE CIMONE, LIBRO APERTO, LAGO DI PRATIGNANO	SIC-ZPS	MO
IT4040002	MONTE RONDINAIO, MONTE GIOVO	SIC-ZPS	MO
IT4040003	SASSI DI ROCCAMALATINA E DI SANT'ANDREA	SIC-ZPS	MO
IT4040004	SASSOGUIDANO, GAIATO	SIC-ZPS	MO
IT4040005	ALPESIGOLA, SASSO TIGNOSO E MONTE CANTIERE	SIC-ZPS	MO
IT4040009	MANZOLINO	SIC-ZPS	BO-MO
IT4040010	TORRAZZUOLO	SIC-ZPS	MO
IT4040011	CASSA DI ESPANSIONE DEL FIUME PANARO	SIC-ZPS	MO
IT4040012	COLOMBARONE	SIC	MO
IT4040014	VALLI MIRANDOLESI	ZPS	MO
IT4040015	VALLE DI GRUPPO	ZPS	MO
IT4040016	SIEPI E CANALI DI RESEGA-FORESTO	ZPS	MO
IT4040017	VALLE DELLE BRUCIATE E TRESINARO	ZPS	MO
IT4040018	LE MELEGHINE	ZPS	MO
IT4050001	GESSI BOLOGNESI, CALANCHI DELL'ABBADESSA	SIC-ZPS	BO
IT4050002	CORNO ALLE SCALE	SIC-ZPS	BO
IT4050012	CONTRAFFORTE PLIOCENICO	SIC-ZPS	BO
IT4050013	MONTE VIGESE	SIC-ZPS	BO
IT4050014	MONTE RADICCHIO, RUPE DI CALVENZANO	SIC-ZPS	BO
IT4050018	GOLENA SAN VITALE E GOLENA DEL LIPPO	SIC	BO
IT4050019	LA BORA	SIC-ZPS	BO
IT4050022	BIOTOPI E RIPRISTINI AMBIENTALI DI MEDICINA E MOLINELLA	SIC-ZPS	BO
IT4050023	BIOTOPI E RIPRISTINI AMBIENTALI DI BUDRIO E MINERBIO	SIC-ZPS	BO
IT4050024	BIOTOPI E RIPRISTINI AMBIENTALI DI BENTIVOGLIO, SAN PIETRO IN CASALE, MALALBERGO E BARICELLA	SIC-ZPS	BO

IT4050025	BIOTIPI E RIPRISTINI AMBIENTALI DI CREVALCORE	ZPS	BO
IT4050026	BACINI EX-ZUCCHERIFICIO DI ARGELATO E GOLENA DEL FIUME RENO	ZPS	BO
IT4050029	BOSCHI DI SAN LUCA E DESTRA RENO	SIC-ZPS	BO
IT4050030	CASSA DI ESPANSIONE DOSOLO	ZPS	BO
IT4050031	CASSA DI ESPANSIONE DEL TORRENTE SAMOGGIA	SIC-ZPS	BO
IT4050032	MONTE DEI CUCCHI, PIAN DI BALESTRA	SIC-ZPS	BO
IT4060001	VALLI DI ARGENTA	SIC-ZPS	FE-BO-RA
IT4060002	VALLI DI COMACCHIO	SIC-ZPS	FE-RA
IT4060003	VENE DI BELLOCCHIO, SACCA DI BELLOCCHIO, FOCE DEL FIUME RENO, PINETA DI BELLOCCHIO	SIC-ZPS	FE-RA
IT4060004	VALLE BERTUZZI, VALLE PORTICINO-CANNEVIE'	SIC-ZPS	FE
IT4060005	SACCA DI GORO, PO DI GORO, VALLE DINDONA, FOCE DEL PO DI VOLANO	SIC-ZPS	FE
IT4060007	BOSCO DI VOLANO	SIC-ZPS	FE
IT4060008	VALLE DEL MEZZANO	ZPS	FE
IT4060009	BOSCO DI SANT'AGOSTINO O PANFILIA	SIC	FE-BO
IT4060010	DUNE DI MASSENZATICA	SIC-ZPS	FE
IT4060011	GARZAIA DELLO ZUCCHERIFICIO DI CODIGORO E PO DI VOLANO	ZPS	FE
IT4060012	DUNE DI SAN GIUSEPPE	SIC-ZPS	FE
IT4060014	BACINI DI JOLANDA DI SAVOIA	ZPS	FE
IT4060015	BOSCO DELLA MESOLA, BOSCO PANFILIA, BOSCO DI SANTA GIUSTINA, VALLE FALCE, LA GOARA	SIC-ZPS	FE
IT4060016	FIUME PO DA STELLATA A MESOLA E CAVO NAPOLEONICO	SIC-ZPS	FE
IT4060017	PO DI PRIMARO E BACINI DI TRAGHETTO	ZPS	FE-BO
IT4070001	PUNTE ALBERETE, VALLE MANDRIOLE	SIC-ZPS	RA
IT4070002	BARDELLO	SIC-ZPS	RA
IT4070003	PINETA DI SAN VITALE, BASSA DEL PIROTTOLIO	SIC-ZPS	RA
IT4070004	PIALASSE BAIONA, RISEGA E PONTAZZO	SIC-ZPS	RA
IT4070005	PINETA DI CASALBORSETTI, PINETA STAGGIONI, DUNA DI PORTO CORSINI	SIC-ZPS	RA
IT4070006	PIALASSA DEI PIOMBONI, PINETA DI PUNTA MARINA	SIC-ZPS	RA
IT4070007	SALINA DI CERVIA	SIC-ZPS	RA
IT4070008	PINETA DI CERVIA	SIC	RA
IT4070009	ORTAZZO, ORTAZZINO, FOCE DEL TORRENTE BEVANO	SIC-ZPS	RA
IT4070010	PINETA DI CLASSE	SIC-ZPS	RA
IT4070011	VENA DEL GESSO ROMAGNOLA	SIC-ZPS	RA-BO
IT4070019	BACINI DI CONSELICE	ZPS	RA
IT4070020	BACINI EX-ZUCCHERIFICIO DI MEZZANO	ZPS	RA
IT4070021	BIOTIPI DI ALFONSINE E FIUME RENO	SIC-ZPS	RA
IT4070022	BACINI DI RUSSI E FIUME LAMONE	SIC-ZPS	RA
IT4070023	BACINI DI MASSA LOMBarda	ZPS	RA
IT4070024	PODERE PANTALEONE	SIC	RA
IT4070026	RELITTO DELLA PIATTAFORMA PAGURO	SIC	RA
IT4070027	BACINO DELL'EX-FORNACE DI COTIGNOLA E FIUME SENIO	SIC-ZPS	RA
IT4080001	FORESTA DI CAMPIGNA, FORESTA LA LAMA, MONTE FALCO	SIC-ZPS	FC
IT4080002	ACQUACHETA	SIC-ZPS	FC
IT4080003	MONTE GEMELLI, MONTE GUFFONE	SIC-ZPS	FC
IT4090003	RUPI E GESSI DELLA VALMARECCHIA	SIC-ZPS	RN-FC
IT4090005	FIUME MARECCHIA A PONTE MESSA	SIC-ZPS	RN
IT4090006	VERSANTI OCCIDENTALI DEL MONTE CARPEGNA, TORRENTE MESSA, POGGIO DI MIRATOIO	SIC-ZPS	RN

Tutte le ZPS

In tutte le ZPS, di cui all'Elenco C, sono vietati:

- la pre-apertura della stagione venatoria prima della 3° domenica di settembre;
- l'attività di addestramento e di allenamento di cani da caccia, con o senza sparo, dal 1 febbraio al 1 settembre; sono fatte salve le zone di cui all'art. 10, comma 8, lettera e), della L. n. 157/92, purché già sottoposte a procedura di valutazione di incidenza positiva ai sensi della DGR n. 1224/08; le gare cinofile possono essere autorizzate previa valutazione di incidenza positiva da parte dell'Ente gestore del sito;
- l'ampliamento delle zone per l'allenamento e l'addestramento dei cani e per le gare cinofile;
- la riduzione quantitativa complessiva delle aree precluse all'attività venatoria, all'interno di ogni singola ZPS, presente alla data del 7 novembre 2006 o, qualora successiva, alla data di istituzione della ZPS.

ELENCO C

SITI RETE NATURA 2000 - Tutte le ZPS

CODICE	NOME	TIPO	Provincia Sito
IT4010016	BASSO TREBBIA	SIC-ZPS	PC
IT4010017	CONOIDE DEL NURE E BOSCO DI FORNACE VECCHIA	SIC-ZPS	PC
IT4010018	FIUME PO DA RIO BORIACCO A BOSCO OSPIZIO	SIC-ZPS	PC
IT4020017	AREE DELLE RISORGIVE DI VIAROLO, BACINI DI TORRILE, FASCIA GOLENALE DEL PO	SIC-ZPS	PR
IT4020018	PRATI E RIPRISTINI AMBIENTALI DI FRESCAROLO E SAMBOSETO	ZPS	PR
IT4020019	GOLENA DEL PO PRESSO ZIBELLO	ZPS	PR
IT4020020	CRINALE DELL'APPENNINO PARMENSE	SIC-ZPS	PR
IT4020021	MEDIO TARO	SIC-ZPS	PR
IT4020022	BASSO TARO	SIC-ZPS	PR
IT4020024	SAN GENESIO	ZPS	PR
IT4020025	PARMA MORTA	SIC-ZPS	PR
IT4020027	CRONOVILLA	SIC-ZPS	PR
IT4030001	MONTE ACUTO, ALPE DI SUCCISO	SIC-ZPS	RE
IT4030002	MONTE VENTASSO	SIC-ZPS	RE
IT4030003	MONTE LA NUDA, CIMA BELFIORE, PASSO DEL CERRETO	SIC-ZPS	RE
IT4030004	VAL D'OZOLA, MONTE CUSNA	SIC-ZPS	RE
IT4030005	ABETINA REALE, ALTA VAL DOLO	SIC-ZPS	RE
IT4030006	MONTE PRADO	SIC-ZPS	RE
IT4030011	CASSE DI ESPANSIONE DEL SECCHIA	SIC-ZPS	RE-MO
IT4030015	VALLI DI NOVELLARA	SIC-ZPS	RE
IT4030019	CASSA DI ESPANSIONE DEL TRESINARO	ZPS	RE
IT4030020	GOLENA DEL PO DI GUALTIERI, GUASTALLA E LUZZARA	SIC-ZPS	RE
IT4030023	FONTANILI DI GATTATICO E FIUME ENZA	SIC-ZPS	RE-PR
IT4040001	MONTE CIMONE, LIBRO APERTO, LAGO DI PRATIGNANO	SIC-ZPS	MO
IT4040002	MONTE RONDINAIO, MONTE GIOVO	SIC-ZPS	MO
IT4040003	SASSI DI ROCCAMALATINA E DI SANT'ANDREA	SIC-ZPS	MO
IT4040004	SASSOGUIDANO, GAIATO	SIC-ZPS	MO
IT4040005	ALPESIGOLA, SASSO TIGNOSO E MONTE CANTIERE	SIC-ZPS	MO
IT4040009	MANZOLINO	SIC-ZPS	BO-MO
IT4040010	TORRAZZUOLO	SIC-ZPS	MO
IT4040011	CASSA DI ESPANSIONE DEL FIUME PANARO	SIC-ZPS	MO
IT4040014	VALLI MIRANDOLESI	ZPS	MO
IT4040015	VALLE DI GRUPPO	ZPS	MO
IT4040016	SIEPI E CANALI DI RESEGA-FORESTO	ZPS	MO
IT4040017	VALLE DELLE BRUCIATE E TRESINARO	ZPS	MO
IT4040018	LE MELEGHINE	ZPS	MO
IT4050001	GESSI BOLOGNESI, CALANCHI DELL'ABBADESSA	SIC-ZPS	BO
IT4050002	CORNO ALLE SCALE	SIC-ZPS	BO
IT4050012	CONTRAFFORTE PLIOCENICO	SIC-ZPS	BO
IT4050013	MONTE VIGESE	SIC-ZPS	BO
IT4050014	MONTE RADICCHIO, RUPE DI CALVENZANO	SIC-ZPS	BO
IT4050019	LA BORA	SIC-ZPS	BO
IT4050022	BIOTOPI E RIPRISTINI AMBIENTALI DI MEDICINA E MOLINELLA	SIC-ZPS	BO
IT4050023	BIOTOPI E RIPRISTINI AMBIENTALI DI BUDRIO E MINERBIO	SIC-ZPS	BO
IT4050024	BIOTOPI E RIPRISTINI AMBIENTALI DI BENTIVOGLIO, SAN PIETRO IN CASALE, MALALBERGO E BARICELLA	SIC-ZPS	BO
IT4050025	BIOTOPI E RIPRISTINI AMBIENTALI DI CREVALCORE	ZPS	BO
IT4050026	BACINI EX-ZUCCHERIFICIO DI ARGELATO E GOLENA DEL FIUME RENO	ZPS	BO
IT4050029	BOSCHI DI SAN LUCA E DESTRA RENO	SIC-ZPS	BO
IT4050030	CASSA DI ESPANSIONE DOSOLO	ZPS	BO
IT4050031	CASSA DI ESPANSIONE DEL TORRENTE SAMOGGIA	SIC-ZPS	BO
IT4050032	MONTE DEI CUCCHI, PIAN DI BALESTRA	SIC-ZPS	BO
IT4060001	VALLI DI ARGENTA	SIC-ZPS	FE-BO-RA

IT4060002	VALLI DI COMACCHIO	SIC-ZPS	FE-RA
IT4060003	VENE DI BELLOCCHIO, SACCA DI BELLOCCHIO, FOCE DEL FIUME RENO, PINETA DI BELLOCCHIO	SIC-ZPS	FE-RA
IT4060004	VALLE BERTUZZI, VALLE PORTICINO-CANNEVIE'	SIC-ZPS	FE
IT4060005	SACCA DI GORO, PO DI GORO, VALLE DINDONA, FOCE DEL PO DI VOLANO	SIC-ZPS	FE
IT4060007	BOSCO DI VOLANO	SIC-ZPS	FE
IT4060008	VALLE DEL MEZZANO	ZPS	FE
IT4060010	DUNE DI MASSENZATICA	SIC-ZPS	FE
IT4060011	GARZAIA DELLO ZUCCHERIFICIO DI CODIGORO E PO DI VOLANO	ZPS	FE
IT4060012	DUNE DI SAN GIUSEPPE	SIC-ZPS	FE
IT4060014	BACINI DI JOLANDA DI SAVOIA	ZPS	FE
IT4060015	BOSCO DELLA MESOLA, BOSCO PANFILIA, BOSCO DI SANTA GIUSTINA, VALLE FALCE, LA GOARA	SIC-ZPS	FE
IT4060016	FIUME PO DA STELLATA A MESOLA E CAVO NAPOLEONICO	SIC-ZPS	FE
IT4060017	PO DI PRIMARO E BACINI DI TRAGHETTO	ZPS	FE-BO
IT4070001	PUNTE ALBERETE, VALLE MANDRIOLE	SIC-ZPS	RA
IT4070002	BARDELLO	SIC-ZPS	RA
IT4070003	PINETA DI SAN VITALE, BASSA DEL PIROTTOLI	SIC-ZPS	RA
IT4070004	PIALASSE BAIONA, RISEGA E PONTAZZO	SIC-ZPS	RA
IT4070005	PINETA DI CASALBORSETTI, PINETA STAGGIONI, DUNA DI PORTO CORSINI	SIC-ZPS	RA
IT4070006	PIALASSA DEI PIOMBONI, PINETA DI PUNTA MARINA	SIC-ZPS	RA
IT4070007	SALINA DI CERVIA	SIC-ZPS	RA
IT4070009	ORTAZZO, ORTAZZINO, FOCE DEL TORRENTE BEVANO	SIC-ZPS	RA
IT4070010	PINETA DI CLASSE	SIC-ZPS	RA
IT4070011	VENA DEL GESSO ROMAGNOLA	SIC-ZPS	RA-BO
IT4070019	BACINI DI CONSELICE	ZPS	RA
IT4070020	BACINI EX-ZUCCHERIFICIO DI MEZZANO	ZPS	RA
IT4070021	BIOTOPI DI ALFONSINE E FIUME RENO	SIC-ZPS	RA
IT4070022	BACINI DI RUSSI E FIUME LAMONE	SIC-ZPS	RA
IT4070023	BACINI DI MASSA LOMBarda	ZPS	RA
IT4070027	BACINO DELL'EX-FORNACE DI COTIGNOLA E FIUME SENIO	SIC-ZPS	RA
IT4080001	FORESTA DI CAMPIGNA, FORESTA LA LAMA, MONTE FALCO	SIC-ZPS	FC
IT4080002	ACQUACHETA	SIC-ZPS	FC
IT4080003	MONTE GEMELLI, MONTE GUFFONE	SIC-ZPS	FC
IT4090003	RUPI E GESSI DELLA VALMARECCHIA	SIC-ZPS	RN-FC
IT4090005	FIUME MARECCHIA A PONTE MESSA	SIC-ZPS	RN
IT4090006	VERSANTI OCCIDENTALI DEL MONTE CARPEGNA, TORRENTE MESSA, POGGIO DI MIRATOIO	SIC-ZPS	RN